

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 60**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
recante: «Ricognizione delle strutture e funzioni dei Ministeri  
del commercio internazionale e dello sviluppo economico»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 dicembre 2006)**

---

## RELAZIONE TECNICA

### **Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ricognizione delle strutture e funzioni dei Ministeri del commercio internazionale e sviluppo economico**

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, per la ricognizione in via immediata delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale nonché per la determinazione del contingente minimo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale.

L'articolo 1 prevede il trasferimento al nuovo Ministero del commercio internazionale delle funzioni ed dei compiti già attribuiti al Ministero delle attività, come individuati dall'articolo 4 e articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 (regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive).

In considerazione, poi, delle modificazioni ed integrazioni apportate al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, intervenute successivamente al regolamento di organizzazione dell'ex Ministero delle attività produttive, in particolare agli articoli 27 e seguenti, si è ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza, inserire una clausola di salvaguardia, facendo salve le innovazioni apportate con riferimento al testo vigente dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 300/99, ed in particolare al comma 1, lettera *b*) laddove si delineano i compiti attribuiti all'area dell'internazionalizzazione con innovazioni che si riflettono evidentemente anche sulle competenze delle 3 direzioni generali del soppresso dipartimento dell'internazionalizzazione, che confluiscono nella loro interezza nel nuovo Ministero del commercio internazionale.

L'articolo 2 attiene alla individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale. In attesa

della emanazione del regolamento di organizzazione di detti uffici, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stata adottata la scelta di richiamare le disposizioni già contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316.

Inoltre, si segnala che per quanto attiene al contingente di personale (che per gli uffici del Ministro delle attività produttive era fissato in 160 unità complessive) il contingente è determinato in 63 unità, anziché 68, quindi un numero inferiore a quello stabilito per gli uffici di diretta collaborazione dell'allora Ministro del commercio con l'estero, ed è fissato in 4 (quattro) unità il limite massimo di specifici incarichi di livello dirigenziale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001.

Si segnala che sono state riprese le norme, già contenute nel d.P.R. 455/00, che consentono di avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni, in posizione di comando, nel limite del 25 per cento del contingente complessivo, i cui oneri restano a carico degli enti di appartenenza qualora si tratti di amministrazioni dello Stato, come prevede l'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2001, n. 317. Ciò permette di non incidere sulle risorse finanziarie del centro di responsabilità "Gabinetto".

Il comma 4 individua la conseguente riduzione del contingente minimo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico, che risulta quindi provvisoriamente rideterminato in 97 unità, più quelle che deriveranno dal trasferimento delle competenze dal Ministero dell'economia e delle finanze in materia di politiche di sviluppo e di coesione e che saranno individuate nel relativo separato D.P.C.M. di ricognizione delle competenze e risorse trasferite. Conseguentemente la composizione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, per effetto del presente schema di DPCM, resta invariata rispetto a quella determinata dal DPR n. 455/2000, come modificata, quanto al contingente, dal DPR n. 300/2002 e dal presente schema di DPCM medesimo.

L'articolo 3 precisa le strutture di livello dirigenziale generale, nonché quelle di livello non generale esistenti presso le medesime direzioni, dell'ex Ministero delle

attività produttive che saranno trasferite al Ministero del commercio internazionale e che costituivano gli uffici del soppresso dipartimento per l'internazionalizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del d.P.R. 175/01: la D.G. per la politica commerciale, la D.G. per le politiche di internazionalizzazione e la D.G. per la promozione degli scambi.

Si allega, per completezza di informazione, l'unito prospetto relativo alla consistenza di tutto il personale attualmente in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico, distinto per posizione economica, incluso quello oggetto del presente provvedimento di trasferimento in materia di commercio internazionale e dell'ulteriore provvedimento ricognitivo relativo alle competenze trasferite in materia di turismo, ed ancora escluso, invece, il personale oggetto dell'ulteriore provvedimento ricognitivo relativo alle competenze acquisite in materia di politiche di sviluppo e coesione. (Allegato 1).

Si precisa, inoltre, relativamente agli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dei commi *5-bis* e *6* dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, che, come evidenziato nella tabella 1 allegata allo schema di provvedimento, fra i 3 dirigenti di prima fascia e i 28 dirigenti di seconda fascia in servizio presso le strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale, solo due incarichi dirigenziali non generali sono conferiti ai sensi del citato comma 6, in misura inferiore alla percentuale dell'8% calcolata sulla relativa dotazione organica trasferita (33 unità) e senza alcuna necessità di deroga né conseguente compensazione a garanzia dell'invarianza della spesa ai sensi dei commi *10-bis* e *10-ter* aggiunti all'articolo 1 del d.l. n. 181/2006 dalla legge di conversione.

Tale trasferimento non ha alcuna incidenza di carattere finanziario in quanto le relative risorse sono già assegnate alle direzioni generali, costituenti un unico centro di responsabilità amministrativa ("5. Internazionalizzazione") dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

Il comma 3 prevede che transitoriamente fino al 31 dicembre 2006, ove non sia intervenuto il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale, il Ministero può avvalersi, come prevede il decreto legge n. 181/06 e coerentemente con le linee delineate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno, della Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello

sviluppo economico per le funzioni in materia di gestione delle risorse umane e strumentali.

L'articolo 4 reca disposizioni in merito al personale.

È trasferito all'istituendo ruolo del Ministero del commercio internazionale, il personale, di qualifica dirigenziale e non, già appartenenti al ruolo del Ministero delle attività produttive (dotazione organica adottata con DPCM 20 ottobre 2005), in servizio presso le direzioni generali trasferite al Ministero del commercio internazionale (come stabilito all'articolo 4, comma 1 del presente DPCM), presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale nonché quello in servizio presso la sede del Ministero del commercio internazionale della direzione generale per i servizi interni.

Nella tabella 1 allegata al presente schema di DPCM sono specificate le unità di personale di ruolo dell'ex Ministero delle attività produttive che prestano servizio presso gli uffici oggetto di trasferimento al Ministero del commercio internazionale, e nella Tabella 2 è indicata la dotazione organica provvisoria del Ministero del commercio internazionale, come risultante dal trasferimento parte di quella di cui al predetto DPCM 20 Ottobre 2005, con conseguente riduzione di quella che per questa parte perviene al Ministero dello sviluppo economico.

Ciò non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa a carico di entrambi i Ministeri, in quanto si tratta di operazioni di mero scorporo da una struttura ministeriale all'altra.

Nell'ambito di detti trasferimenti, e soprattutto a fronte di eventuali richieste di mobilità del personale, i Ministeri del commercio internazionale e dello sviluppo economico valuteranno la possibilità di procedere a scambi compensativi di personale tra i due Ministeri.

L'articolo 5 riguarda le risorse finanziarie.

È stabilito che i rapporti pendenti già facenti capo al soppresso Ministero delle attività produttive proseguono rispettivamente con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del commercio internazionale tenendo conto delle funzioni e delle strutture trasferite di cui agli articoli 1 e 3.

Di conseguenza, sono trasferite al Ministero del commercio internazionale tutte le somme ancora disponibili relativamente alle Unità previsionali di base del centro di responsabilità internazionalizzazione dello stato di previsione della spesa già del Ministero delle attività produttive, nonché quota parte delle somme disponibili per capitolo 2280 del centro di responsabilità "Imprese" del medesimo stato di previsione e quota parte delle disponibilità relative al centro di responsabilità "Gabinetto", nei termini definiti nelle variazioni di bilancio già in corso. Al trasferimento di quota parte delle risorse assegnate alla Direzione generale dei servizi interni si provvederà a decorrere dalla cessazione del periodo di avvalimento di cui all'articolo 3, comma 3.

Infine, l'articolo 6 conferma che il Ministero del commercio internazionale è detentore dell'immobile, con le relative dotazioni di beni mobili e strumentali, sede delle Direzioni generali ad esso trasferite, nello stato di fatto e di diritto risultante dai documenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 626/94) e con vincolo di destinazione all'uso attuale.

**TABELLA PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ESCLUSO IL DIPARTIMENTO DI POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE), IL MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE E LA DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO**

<b>Posizione</b>	<b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>	<b>Direzione Generale del Turismo</b>	<b>Ministero del Commercio Internazionale</b>
<b>Dirigenti I<sup>a</sup></b>	13	1	3
<b>Dirigenti II<sup>a</sup></b>	107	5	28
<b>C3</b>	164	7	39
<b>C2</b>	183	6	36
<b>C1</b>	256	10	48
<b>B3</b>	202	9	100
<b>B2</b>	216	32	104
<b>B1</b>	81	17	38
<b>A1</b>	33		2
<b>TOTALI</b>	<b>1255</b>	<b>87</b>	<b>398</b>



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenza delle Amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300 concernente “Regolamento recante la rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003 n. 316 recante “Regolamento per l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro delle attività produttive”;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, ed in particolare l’articolo 1, comma 3;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si proceda all’immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l’invarianza della spesa;

SENTITE le Commissioni parlamentari nelle sedute del.....;

D’INTESA con il Ministro dell’economia e delle finanze;

SENTITI i Ministri del commercio internazionale e dello sviluppo economico;



## DECRETA

### Art. 1

#### *(Funzioni trasferite)*

1. Sono trasferiti al Ministero del commercio internazionale le funzioni ed i compiti già attribuiti al Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 4 e articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, fatte salve le innovazioni apportate da norme successive, con particolare riferimento al testo vigente dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

### Art. 2

#### *(Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale)*

1. Sono uffici di diretta collaborazione del Ministro la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria Tecnica del Ministro, l'Ufficio Legislativo, l'Ufficio Stampa, il Servizio di controllo interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455 recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive.
3. Fermo il contingente del personale delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato del Ministero del commercio internazionale, come previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316:
  - a) il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello destinato al Servizio di controllo interno nel massimo di sette unità, è stabilito complessivamente in 63 unità;
  - b) entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, nelle posizioni giuridicamente previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
  - c) nell'ambito del contingente di 63 unità stabilito alla lettera a), sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministro può

avvalersi di un Consigliere diplomatico per lo svolgimento delle funzioni inerenti i rapporti internazionali e diplomatici, in base all'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 455/2000.

d) le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, dal capo dell'Ufficio stampa intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui alla lettera a);

e) per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25 per cento del contingente complessivo.

4. Il contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, disciplinati ai sensi del citato d.P.R. n. 455/2000 e successive modificazioni, è conseguentemente ridotto di 63 unità, fatte salve le ulteriori variazioni di tale contingente, da definire in separato provvedimento, derivanti dal trasferimento, ai sensi del d.l. n. 181/06, dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico, delle competenze e delle connesse risorse finanziarie in materia di politiche di sviluppo e coesione.

### *Art. 3 (Strutture trasferite)*

1. Sono trasferiti al Ministero del commercio internazionale gli Uffici dirigenziali generali di seguito elencati:

a) Direzione generale per la politica commerciale di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001;

b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001;

c) Direzione generale per la promozione degli scambi di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.

2. Sono altresì trasferiti al Ministero del commercio internazionale gli Uffici dirigenziali di livello non generale, pari a complessivi 19 uffici, esistenti presso le medesime Direzioni generali e di cui le stesse si avvalgono ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.

3. Al 1° gennaio 2007, ove non ancora emanato il regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale, il Ministro del commercio internazionale individua, tra gli Uffici dirigenziali generali di cui al comma 1, la direzione generale alla quale affidare, in via provvisoria, le funzioni in materia di gestione delle risorse umane e strumentali dello stesso Ministero. Sino a tale data, le predette funzioni sono esercitate avvalendosi della Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.

#### Art. 4

##### *(Personale)*

1. Il personale anche di qualifica dirigenziale già appartenente ai ruoli del Ministero delle attività produttive ed in servizio presso gli Uffici dirigenziali generali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale e la Direzione generale dei servizi interni, limitatamente in quest'ultimo caso al personale in servizio presso la sede del soppresso Ministero del commercio con l'estero, è trasferito, nei limiti del contingente numerico di cui all'allegata tabella 1, negli istituendi ruoli del personale del Ministero del commercio internazionale, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento. La decorrenza del trasferimento non può essere comunque anteriore alla cessazione del periodo di avvalimento di cui all'articolo 3, comma 3.
2. E' trasferita al Ministero del commercio internazionale, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione in cui sarà individuata l'articolazione definitiva della relativa dotazione organica, la dotazione organica di cui all'allegata Tabella 2; è corrispondentemente ridotta in pari misura la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, per la parte individuata dal DPCM in data 20 ottobre 2005.

#### Art. 5

##### *(Risorse finanziarie)*

1. I rapporti pendenti già facenti capo al soppresso Ministero delle attività produttive proseguono rispettivamente con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del commercio internazionale tenendo conto delle funzioni e delle strutture trasferite di cui agli articoli 1 e 3.
2. Sono trasferite al Ministero del commercio internazionale tutte le somme ancora disponibili relativamente alle Unità previsionali di base del centro di responsabilità internazionalizzazione dello stato di previsione della spesa già del Ministero delle attività produttive, nonché quota parte delle somme disponibili per capitolo 2280 del centro di responsabilità "Imprese" del medesimo stato di previsione e quota parte delle disponibilità relative al centro di responsabilità "Gabinetto. Al trasferimento di quota parte delle risorse assegnate alla Direzione generale dei servizi interni si provvederà a decorrere dalla cessazione del periodo di avvalimento di cui all'articolo 3, comma 3, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 6

##### *(Beni mobili e immobili)*

1. Dalla data del presente decreto il Ministero del commercio internazionale è detentore dell'immobile, con le relative dotazioni di beni mobili e strumentali, sede delle Direzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, nello stato di fatto

e di diritto risultante dai documenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 626/94) e con vincolo di destinazione all'uso attuale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Tommaso Padoa-Schioppa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Romano Prodi

Tabella 1

**CONTINGENTE DI PERSONALE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO  
INTERNAZIONALE**

	<b>Personale in servizio presso le strutture trasferite</b>
Dirigenti I fascia	3 (1)
Dirigenti II fascia	28 (2)
C 3	39
C 2	36
C 1	48
B 3	100
B 2	104
B 1	38
A 1	2
<b>Totali</b>	<b>398</b>

(1) di cui nessun incarico conferito ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.

(2) di cui nessun incarico conferito ai sensi del comma 5 bis dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e n. 2 incarichi conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19.

Tabella 2

**DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO  
INTERNAZIONALE**

	<b>Posti organico</b>
Dirigenti I fascia	4
Dirigenti II fascia	33
C 3	50
C 2	45
C 1	69
B 3	140
B 2	110
B 1	49
A 1	16
<b>Totali</b>	<b>516</b>